

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 34

DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI LIVELLI RETRIBUTIVI E SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI REGIONALI IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978 PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO ⁽¹⁾

(Legge abrogata da art. 53 L.R. 4 agosto 1994 n. 31)

Note

1. Legge abrogata dall'art. 53, comma 1, della L.R. 4.8.1994, n.31. Ai sensi del comma 3, lett.c), dello stesso articolo, dovevano applicarsi le norme disposte dall'art.11 e da 13 a 17, fino all'entrata in vigore di appositi regolamenti o disposizioni contrattuali che disciplinano le specifiche materie. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo si applicano le norme disposte dagli articoli da 18 a 25 fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art.7 della stessa L.R. n.31 del 1994. Dopo il CCNL 1994-1997 e il R.R. n. 20 del 1995 anche le citate norme devono ritenersi non più applicabili ad esclusione degli articoli 14, 16, che di seguito si riportano:

" Art. 14

Aspettativa

Il primo comma dell'articolo 48 della legge 20 luglio 1973, n. 25, è così sostituito:

" Il collaboratore regionale può essere collocato in aspettativa per servizio militare o per assolvere funzioni pubbliche elettive. "

Art. 16

Congedo straordinario non retribuito

Il collaboratore può essere collocato in congedo straordinario non retribuito nei seguenti casi:

a) per gravi e motivate ragioni personali o di famiglia: fino ad un anno.

Al collaboratore che ha già fruito di un anno di congedo straordinario non retribuito per gravi e motivate ragioni personali e familiari, può essere concesso ulteriore congedo allo stesso titolo, soltanto se sia trascorso un periodo di servizio attivo della durata di almeno tre mesi dalla cessazione del precedente congedo.

b) per tutta la durata dello stato di malattia dei figli inferiori a tre anni, dopo il primo mese di congedo retribuito.

Il congedo straordinario concesso a norma del punto a) del primo comma del presente articolo, riduce proporzionalmente il congedo ordinario e non è utile ai fini della progressione economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza. Al congedo concesso ai sensi del punto b) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge n. 1204/71.

Il collaboratore regionale che intende ottenere il collocamento in congedo straordinario non retribuito per gravi ragioni personali e di famiglia, deve presentare motivata domanda al Presidente della Giunta regionale o all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a seconda della sua assegnazione.

La Giunta regionale decide in merito entro 30 giorni, sentito il parere delle rappresentanze sindacali di categoria.

Qualora detto parere non pervenga entro il quindicesimo giorno dalla data in cui è stato richiesto, il provvedimento della Giunta è comunque legittimamente adottato.

Il collaboratore regionale interessato deve continuare a prestare servizio fino a quando il congedo richiesto non gli sia stato concesso.

La mancata assunzione della decisione entro 30 giorni

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

comporta l'accettazione della richiesta. La richiesta può essere respinta per motivi di servizio e, in tal caso, deve darsene apposita comunicazione motivata all'interessato, o può essere accolta in parte, sempre motivandone le ragioni. L'articolo 50 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, è abrogato. "